

Queste però non potranno mai influire sugli effetti delle pene d'interdizione e di sospensione.

263. Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto alla cassa degli invalidi per un quarto, ed il rimanente all'erario nazionale, salvo il disposto dell'art. 265, ultimo alinea.

I capitani, padroni, armatori e proprietari della nave sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse dalla gente dell'equipaggio, eccetto quelle incorse per diserzione, o per altro reato che abbia avuto per necessaria conseguenza lo sbarco degli imputati del reato medesimo.

I suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari non sono obbligati a depositare negli uffici di porto del Regno, o negli uffici dei regi consoli all'estero, il montare dei salari di cui fossero rimasti creditori gl'individui disertati dal rispettivo bordo o sbarcati, perchè imputati di atti di insubordinazione, o di altro reato; ma saranno obbligati a presentare agli uffici di porto nel Regno o agli uffici dei regi consoli all'estero un conto

debitamente accertato, da cui consti il credito e debito verso la nave di ciascun disertore o altro individuo sbarcato come sopra.

Delle somme così lasciate presso di loro, i suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari restano responsabili verso chi di ragione.

TITOLO II.

Dei reati marittimi.

CAPO I.

Delle diserzioni.

264. Qualunque individuo dell'equipaggio di una nave mercantile che, tanto nello Stato, quanto all'estero, senza autorizzazione dell'autorità marittima, o dell'ufficiale consolare, abbandonasse la nave, o non si recasse a bordo della medesima dopo essersi arruolato, sarà considerato disertore.

Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare abbia, cessato l'arruolamento, rifiutato l'autorizzazione di sbarco nei casi contemplati dal Codice di commercio.¹

265. Il disertore sarà punito col carcere, da tre a sei mesi, se la diserzione

¹ Non vi è reato di diserzione marittima a' termini del presente art. 264 e del successivo a carico di chi abbandoni una barca peschereccia sulla quale era arruolato con semplice convenzione verbale (*A. Catanzaro*, 17 aprile 1899 — *Dir. Maritt.*, 1899, 369).
Confr. C., 73, 429; C. Comm., 524 e seg.